

STATUTO

ARTEMISIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUONVICINO CS CONTRADA
MEZZANE 70

Numero REA: CS - 160107

Codice fiscale: 02355880788

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI UNA COOPERATIVA SOCIALE CHE APPLICA LE NORME SULLE

===== **S.R.L.** =====

Art. 1 - Costituzione =====

Tra le parti costituite, è costituita una cooperativa di solidarietà denominata
"ARTEMISIA - COOPERATIVA SOCIALE". =====

Art. 2 - Norme applicabili =====

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali
sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-
sponsabilità limitata. =====

Art. 3 - Sede - Competenza per modifica indirizzo e per istituzioni di sedi

secondarie. =====

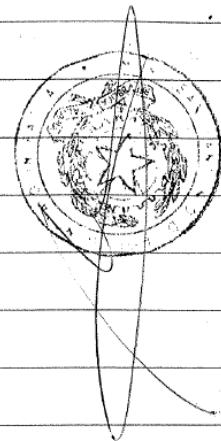
3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Buonvicino (CS) all'indirizzo risultante dal-
l'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato
con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni
consequenti all'ufficio del Registro delle imprese. Spetta invece ai soci decidere il tra-
sferimento della sede in comune diverso da quello indicato. Sedi secondarie, filiali,
succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno es-
sere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. =====

3.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata =====

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il di-
ritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione tra-



Angela Benvenuto
Comune Buonvicino



(-U)

ZIO

LE

EN

EN

OGI

LE

smessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, al

zo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi

delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile non

la perdita del capitale sociale. =====

La presente cooperativa sociale - indipendentemente dai requisiti di cui all'a

c.c. **E' CONSIDERATA UNA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE**

potrà svolgere l'attività anche con i terzi. Pertanto, le disposizioni del Co

vile in materia di cooperative trovano applicazione solo in quanto compatibil

disposizioni della legge speciale che ne disciplina il tipo. =====

===== **Partecipazione a pubblici appalti** =====

Per effetto della entrata in vigore della legge 11 Febbraio 1994 n.109 - art.10,

1, lettera a) e della legge 7 Agosto 1997 n.266 - articolo 25 , oggi tutte le co

ve sono legittimate a concorrere agli appalti pubblici, non essendo più richies

mero minimo di quindici soci. =====

Art. 5 - Oggetto =====

5.1 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991. =====

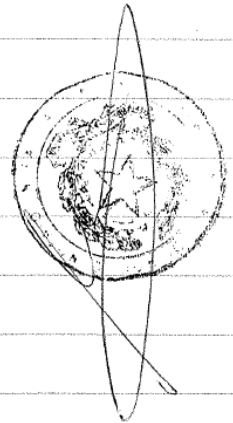
Più in particolare la Cooperativa sociale - certamente di TIPO B - si propone di svolgere la seguente attività e di offrire i seguenti servizi: =====

a) assistenza agli handicappati, agli invalidi ed agli anziani; =====

b) recupero dei minori e dei tossicodipendenti; =====

c) sostegno agli extracomunitari; =====

c - bis) gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, impianti sportivi in genere, cimiteri, parchi, giardini, spiagge; letture contatore Acqua Enel e Gas; servizio di supporto uffici tributi, tecnici, amministrativi, anagrafe e accertamenti ruoli e formulazioni ruoli coattivi; servizi supporto raccolta rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti; gestione musei; servizi di biglietteria per strutture pubbliche e private; pulizie di strutture pubbliche e private; spazzamento strade e luoghi aperti; =====



Giuseppe Santoro
Roberto Merello

ento, all
rificarsi
ile non
=====
ui all'a
EVALE
del Co
patibili
=====
=====
art.10,
le coo
ichieste
=====
=====
comuni
svolg
ate all
, della
=====
i prop
=====
=====
=====

d) reinserimento degli ex detenuti; =====
e) svolgimento delle attività che precedono non solo a domicilio, ma anche in caso di
degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura, nonché
in ogni ipotesi di abbandono materiale e morale; =====
f) gestione, su concessione degli Enti proprietari, pubblici e/o privati, nonché promo-
zione, costituzione e gestione di asili-nido e infantili, mense (scolastiche, aziendali, di
quartiere), lavanderie, campeggi, centri culturali, assistenziali e ricreativi, centri di e-
ducazione psicofisica per anziani, handicappati e inabili al lavoro, centri di formazio-
ne, con scuole sia teoriche (con funzione di educazione permanente) che pratiche (in
campo artigianale, ad esempio), centri sportivi, nonché la promozione, costituzione e
gestione di ogni struttura idonea ad offrire servizi socio-sanitari che possano valere a
procurare ad ogni persona versante in condizioni disagiate una esistenza sana e di-
gnitosa e, quindi, realmente inserita nel contesto sociale; =====
g) azioni riparative nei confronti della natura, dell'ambiente e dell'uomo; =====
h) servizi (sia tecnici che amministrativo-legali, sia in forma diretta che come consu-
lenza) sia a privati sia alla Pubblica Amministrazione (P.A.) in generale e, in particola-
re, la raccolta ed elaborazione dei dati di pubblico interesse, il potenziamento dei ser-
vizi della P.A. (tramite sia l'affiancamento in servizio degli uffici sia la progettazione e
la gestione di adeguati sistemi informativi), al fine di migliorare il rapporto tra cittadi-
ni ed istituzione attraverso una maggiore trasparenza dall'alto ed un maggiore con-
trollo dal basso; =====
i) consulenza e servizi ad altre cooperative sociali ed associazioni affini. =====

**Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, costituito dalla creazione di
opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati, la Società potrà stipulare,
ai sensi dell'art.5 Legge 381/91, ed anche in deroga alla disciplina in mate-**

ria di contratti della Pubblica Amministrazione, convenzioni con gli Enti	svolte
Pubblici per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed	vembre
educativi. =====	7 giugl
5.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o co-	pubblic
munque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le o-	della le
perazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il rag-	della le
giungimento degli scopi sociali. =====	della le
===== <u>Collaborazione con altre cooperative o consorzi</u> =====	D.lgs 1
5.3 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad	26 leg
integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria atti-	di finar
ività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre	ziaria;
organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. =====	legi, Or
===== <u>Attività connesse</u> =====	5.5 La
La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle	ci ai se
cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	Art. 6
al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La società	6.1 Il
potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e	stabilit
di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei	inferior
problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali	mo di t
versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla re-	zione =
stituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel ri-	6.2 Pos
spetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. =====	categor
===== <u>Attività finanziarie</u> =====	- soci l
5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne	tura ed
disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	- soci la

Impronta digitale *Rossini Massimo*

ti svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione, della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'impresa editoriali, della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare, della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato, della legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare, del D.lgs 10 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. =====7=====

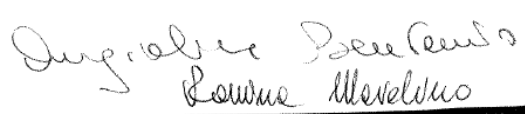
5.5 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art.2521 c.c. =====d=====

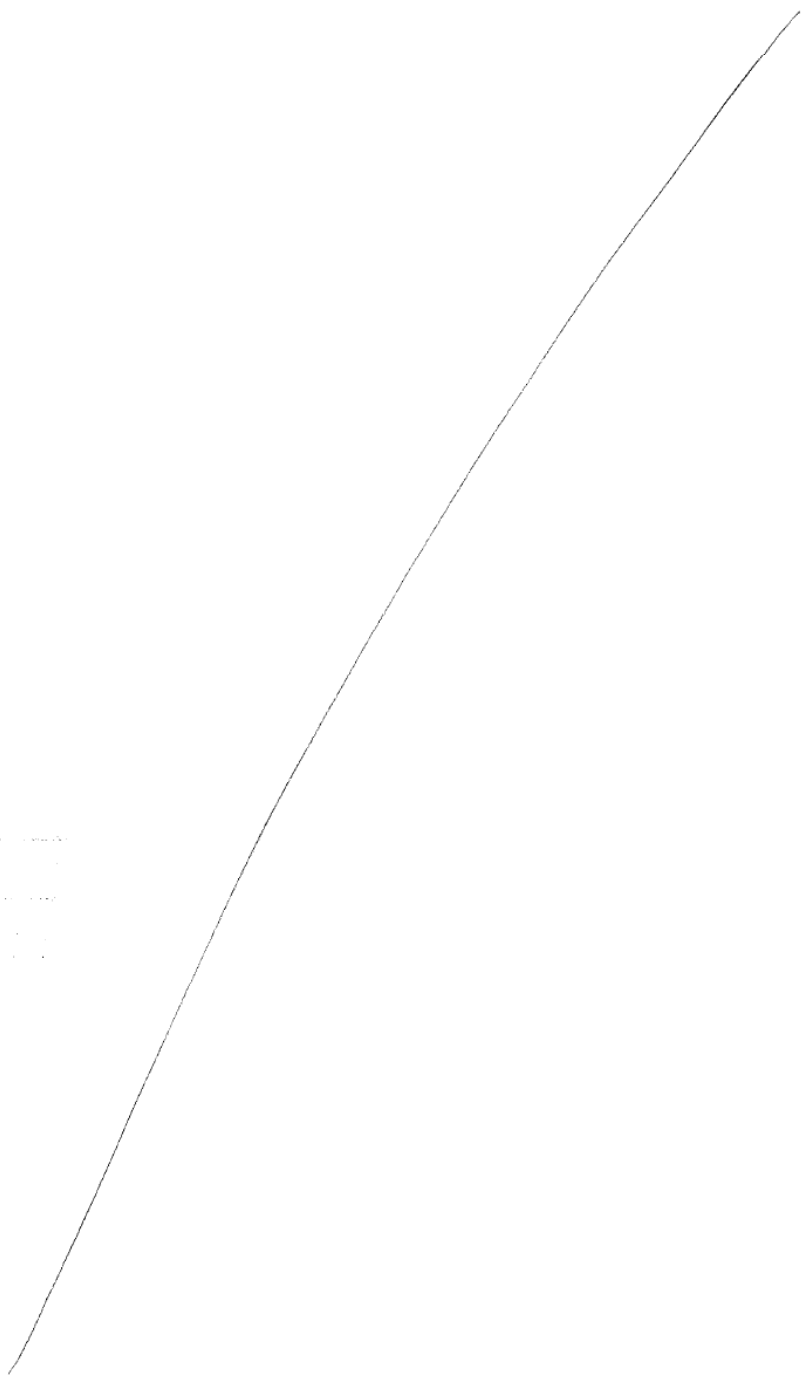
Art. 6 - Numero e categorie di soci =====

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione =====

6.2 Possono essere **soci cooperatori** le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; =====
- soci lavoratori svantaggiati; =====

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====	amminis
Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interressato dall'attività della cooperativa. =====	Art. 8
6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. =====	8.1 Son per fini mero c 8.2 Al ria di l
6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. =====	razione 8.3 Al
6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. =====	soster per la
Art. 7 - Soci lavoratori =====	8.4 N
7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====	dei co posso metri
7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, età, titudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. =====	Art. 9 9.1 l sta p 9.2 zion
7.3 - Soci lavoratori svantaggiati: =====	Art
Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	Chi vo - s e a
	



amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. =====

Art. 8 - Soci volontari =====

8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

8.2 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. =====

8.3 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. =====

8.4 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. =====

Art.9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari =====

9.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. =====

9.2 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. =====

Art. 10 - Procedura di ammissione =====

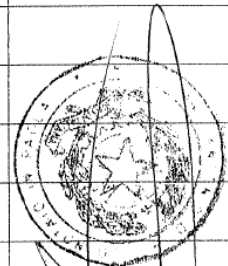
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: =====

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale

e attività svolta; =====

Angelo Benvenuto

Anna Merolillo



- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; =====	ave
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====	12.3
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla per-	ni in
sona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delega-	con
ta a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	finar
dell'organo competente che ha deciso l'adesione. =====	Art.
Art.11 Ammissione nuovi soci =====	13.1
11.1 La ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori	cietà
su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata	13.2
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. =====	amm
11.2 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre	gene
l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	zo p
sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. =====	13.3
11.3 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deli-	socio
berazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli in-	cio è
teressati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunica-	dei s
zione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	che i
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	tro s
prossima successiva convocazione. =====	tribu
11.4 L'organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle deter-	Art.
minazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====	14.1
Art. 12 - Quote - Capitale =====	vincc
12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque	gazio
euro. =====	14.2
12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può	re es

avere una quota superiore a centomila euro. =====

12.3 Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. =====

Art. 13 - Cessione delle quote dei soci operatori =====

13.1 Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. =====

13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione. =====

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. =====

Art. 14 - Vincoli sulle quote =====

14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. =====

14.2 Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. =====

Giuseppe Beccaro

Rossina Mestri

Art. 15 - Recesso =====

15.1 Il diritto di recesso compete: =====

a) - ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) - ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; =====

c) - ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

d) - in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. =====

15.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Art. 16 - Esclusione del socio =====

16.1 La esclusione del socio può aver luogo: =====

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto

==== sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; =====

==== b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; ===

o del c) nel caso indicato all'articolo 2531; =====

ne, al d) nei casi previsti dall'articolo 2286; =====

e dal e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; =====

l'am- 16.2 La esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. =====

==== 16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribuna-

i che le, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====

nel- 16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

==== mutualistici pendenti. =====

ingi- **Art. 16 bis - Morte del socio** =====

==== In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secon-

== do le disposizioni dell'articolo 17. =====

==== **Art. 17 - Liquidazione della quota** =====

so- 17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si

Se sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. =====

ata 17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al

zio- rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in propor-

= zione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo so-

nto vrapprezzo. =====

nto 17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio; ==

== 17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli

= 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi

= legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni. ==

to **Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi** =====

Angelo e Santoro

Rossina Moroluno

HECK

ITUA

ONSU

SSIST

SSIST

IPOLA

ONSU

ONSU

ONSU

UCCI

OLOI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. =

Art. 19 - Patrimonio sociale =====

19.1 Il patrimonio della società è costituito: =====

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori; ===

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; =====

c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero dal finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e am-

modernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.); ===

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3; =====

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. =====

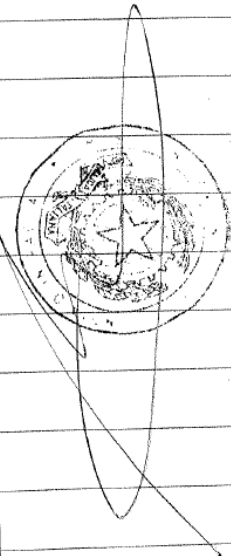
Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento. =====

Art. 20 - Capitale sociale =====

20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque). La ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. =====

===== **Aumento del capitale ed esclusione del diritto d'opzione** =====

pagamento 20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme
 esclusione o previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del
 del rappor- diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli
 gato verso amministratori. =====
 esso modo 20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione e-
 defunto. = conomica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il confe-
 ===== limento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o
 ===== di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi as-
 itori; === segnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di
 ===== servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione può essere sosti-
 il potenzia- tuita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in da-
 ippo e am- naro presso la società. =====
 ari di stru- 20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal
 cc.); === quarto comma dell'articolo 2464. =====
 norma del ===== **Riduzione del Capitale per perdite** =====
 ===== 20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'orga-
 ===== no amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportu-
 oci coope- ni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo am-
 ===== ministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nomi-
 ===== nato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni
 ire presta- deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assem-
 alcuna non blea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo
 i modifica- deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al
 ===== periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
 ===== meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre



Supplente Benvenuto Roma

	il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo	23
	e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta	sp
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. =====	gn
	20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il capitale risulta completamen-	=:
	te eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deli-	23
	berare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una	l'el
	cifra non inferiore al detto minimo. =====	co
	Art. 21 - Riserva legale, statutaria e volontaria =====	se
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo de-	co
	stinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. =====	la
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	nc
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	mi
	previste dalla legge. =====	bu
	Art. 22 - Divieti =====	Al
	È fatto divieto alla cooperativa di: =====	24
	a) - di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	pr
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	sc
	sato; =====	pr
	b) - di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori	a)
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==	b)
	c) - di distribuire le riserve fra i soci operatori. =====	c)
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio =====	si
	23.1 L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. =====	d
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	e
	del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. =====	d

trativo 23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel ri-
sposta spetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non asse-
gnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2. =====

amen- ===== **Ristorni** =====

deli- 23.4 La assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche
una l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici
compressivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno es-
sere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo
compressivo da distribuire a titolo di ritorno è rapportato ai compensi erogati ai soci,
la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristor-

istici no individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,
alità mediante: - integrazioni dei compensi - aumento gratuito del capitale sociale - distri-
buzione gratuita di strumenti finanziari. =====

== **Art. 24 - Decisioni dei soci** =====

= 24.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal
po- presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
er- soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sotto-
pongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

ori a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====

= b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; =====

= c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore; =====

: d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

ve e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei

Delegazione Delegato Antonio Maresca

	diritti dei soci. =====	s
	24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono adottate me-	2
	dante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle for-	si
	me di cui al successivo art. 26. =====	si
	===== Deliberazioni solo assembleari =====	2
	24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo	a
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	-
	un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assem-	-
	bleare, nelle forme di cui al successivo art. 27. =====	o
	24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipa-	-
	zioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	-
	di voto. =====	n
	Art. 25 - Diritto di voto =====	-
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei	2
	soci. =====	re
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota. ===	-
	25.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano non più di cinque voti. =====	-
	===== QUALORA CI FOSSERO POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI =====	-
	25.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un vo-	c
	to qualunque sia l'ammontare del loro apporto. In ogni caso, i voti complessivamente	C
	spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti	g
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea ge-	c
	nerale. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno	t
	diritto di voto. =====	t
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	t

==== espresso per iscritto =====

26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3,
sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. =====

26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto
apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti; =====

- l'indicazione dei soci consenzienti; =====

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del
motivo della loro contrarietà o astensione; =====

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. =====

26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere
redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento della decisione; =====

- il contenuto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa

conseguenti. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque

giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in

calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto

favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo

della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il

termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente

Registrazione *Artemisia* *Cooperativa Sociale*

comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	vo
sentita un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elet-	re
tronica. =====	to
26.4 Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono	da
parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla tota-	go
lità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci par-	Ne
tecipanti (art.2538,c.4). =====	evi
26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	la
trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. =====	L'a
Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare =====	qu.
27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1. alle lettere d)	ma
ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	- b
tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	A t
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono es-	del
sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	am
===== <u>CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA</u> =====	==
27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, op-	27.
pure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territo-	dal
rio nazionale. =====	nis
La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero	pre
da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo del-	Il f
l'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal	zio
libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	Il f
raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	che
mento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di con-	==

in- vocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve esse-
et- re spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recap-
= to che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente
no dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luo-
ta- go, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====
ar- Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una
= eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per
re la prima convocazione. =====
= L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità,
= qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o infor-
d) mati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479
ti- - bis, comma 4, c.c. =====
he A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò
as- delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri
amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria. =====
= ===== CHI PRESIEDE L'ASSEMBLEA =====
ip- 27.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo,
o- dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico o dall'ammi-
:= nistratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà
ro presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
el- Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-
jal zione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====
ra Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti,
vi- che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. =====
n- ===== CHI HA DIRITTO DI INTERVENIRE IN ASSEMBLEA =====

Ing. Gabriele Pavesi o Pavesi Merolico

27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. =====	
È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. =====	
===== <u>A CHI PUO' ESSERE CONFERITA LA DELEGA IN ASSEMBLEA</u> =====	
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. =====	
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. =====	Art
===== <u>QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</u> =====	28.1
27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci. =====	dai : a) d. b) d. c) da via c
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	28.2

tanti soci che rappresentano almeno 2/10 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza semplice, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci. =====
(art. 2538, comma 4). =====
===== Approvazione delle modalità di voto =====
L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====

27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. =====

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

===== **SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE** =====

Art. 28 - Amministrazione (art.2475 c.c.) =====

28.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina: =====

a) da un amministratore unico; =====

b) da un consiglio di amministrazione; =====

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. =====

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in

Deioliwe Benteu Rounne Mestlino

	ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci coo-
	peratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati deca-
	dono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. ===
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390
3C	c.c. =====
	28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo
UA	più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. =====
VS	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministra-
IS	tori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa
IS	la rieleggibilità. =====
	28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) del
OL	precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consi-
NS	glieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'or-
NS	gano pluripersonale di cui alla lett. c) del precedente punto 28.1, se per qualsiasi cau-
NS	sa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri ammini-
	stratori. =====
CC	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione
LO	dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.
	2386, comma 5, c.c.. =====
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in ca-
	rica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il
	rinnovo dell'organo amministrativo. =====
	28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) del precedente
	punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il

presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. =====

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione =====

29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. =====

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. =====

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza. =====

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. =====

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie delibera-

Angelo Bertero Roma Modulo

	zioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni ^{stesse}
	tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. =====
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====
☐	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori. =====
☐	Art. 30 - Competenze degli amministratori =====
☐	30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. =====
☐	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti. =====
☐	===== Delega di poteri al Comitato Esecutivo all'Amministratore delegato =====
☐	30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. =====
☐	Art. 31 - Rappresentanza =====
☐	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomi-

na. =====

Art. 32 - Compensi degli amministratori =====

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina. =====

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità =====

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. =====

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. =====

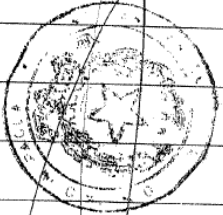
Art. 34 - Controllo legale dei conti - Collegio sindacale quando è obbligatorio =====

34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c. (capitale non inferiore a 100.000,00 Euro oppure superamento per 2 esercizi consecutivi dei limiti di cui all'art.2435-bis) la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico. =====

34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci sup-

Direttore Amministrativo *Rossina Mondino*



plenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. =====

Art. 35 - Disposizioni finali =====

35.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. ===

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

35.3 Clausola arbitrale Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili. 35.4 Gli Arbitri sono tre scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale della sede legale. =====

Angelo Benvenuto
Presidente

